



COMUNE DI VILLA MINOZZO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU L.160/2019)

Approvato con deliberazione C/C n. 36 del 28/07/2020

INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento
- Art. 2 - Presupposto dell'imposta
- Art. 3 - Soggetti attivi d'imposta
- Art. 4 - Soggetti passivi dell'imposta
- Art. 5 - Definizione di fabbricato
- Art. 6 - Definizione di area edificabile
- Art. 7 - Aree fabbricabili condotte direttamente
- Art. 8 - Base imponibile per i fabbricati
- Art. 9 - Base imponibile per le aree fabbricabili
- Art. 10 - Fabbricato parzialmente costruito
- Art. 11 - Determinazioni delle aliquote e detrazioni d'imposta

TITOLO II
AGEVOLAZIONI, ESENZIONI E RIDUZIONI D'IMPOSTA

- Art. 12 - Abitazione principale e fabbricati equipollenti
- Art. 13 - Pertinenze della abitazione principale
- Art. 14 - Esenzioni
- Art. 15 - Immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali
- Art. 16 - Riduzioni d'imposta
- Art. 16 bis - Ulteriori ipotesi di riduzione

TITOLO III
DENUNCE , ACCERTAMENTI, CONTROLLI, SANZIONI, CONTENZIOSO

- Art. 17 - Dichiarazione
- Art. 18 - Immobili compresi nel fallimento
- Art. 19 - Attività di accertamento e controllo
- Art. 20 - Sanzioni ed interessi
- Art. 21 - Accertamento con adesione
- Art. 22 - Funzionario Responsabile
- Art. 23 - Contenzioso

TITOLO IV
VERSAMENTI, RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Art. 24 - Versamenti e riscossione
- Art. 25 - Rimborsi
- Art. 26 - Compensazione
- Art. 27 - Ravvedimento operoso

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 28 - Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e scopo del regolamento

1 - Il presente regolamento disciplina l'applicazione, nel territorio del Comune di Villa Minozzo, dell'imposta municipale propria, così come disciplinata dall'art.1, commi da 738 a 783 della Legge 160 del 27/12/2019 e dalle altre disposizioni legislative in materia.

2 - Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del regolamento generale delle entrate comunali.

3 - Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento, tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia .

Art. 2

Presupposto dell'imposta

1 - L' Imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili, salve le esenzioni previste espressamente dalla legge e richiamate agli articoli 12,13 e 14 del presente regolamento.

2 - L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto si calcola per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a carico del cessionario nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascun anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Art. 3

Soggetti attivi dell'imposta

1 - Il Comune di Villa Minozzo è soggetto attivo d'imposta per tutti gli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

2 - E' riservato allo stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76%. Tale riserva non si applica agli immobili predetti posseduti dal comune e che insistono sul suo territorio.

3 - Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili di cui al comma 2 primo periodo, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle predette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 4
Soggetti passivi dell'imposta

- 1 - Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario degli immobili di cui all'art. 2, ovvero il titolare sugli stessi del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.
- 2 - Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
- 3 - Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata.
- 4 - E' soggetto passivo di imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì (ai soli fini dell'applicazione dell'imposta) il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
- 5- In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi oggettivi e soggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
- 6 - Nei casi di multiproprietà il versamento è effettuato da chi amministra il bene.
- 7 - Nel caso in cui sia costituito il condominio per le parti comuni condominiali ex. art 1117, n. 2) del codice civile accatastate separatamente come bene censibile il versamento è effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

Art. 5
Definizione di fabbricato

1 - Ai fini dell'imposta per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastate unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Art. 6
Definizione di area fabbricabile

1 - Per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi adottati dal comune ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

2 – Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile ai fini IMU.

3 – Si considerano edificabili:

- tutte le aree edificabili in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi , adottati dal Comune,
- le aree su cui insistono edifici collabenti ricostruibili in base agli strumenti urbanistici (anche se iscritti in catasto in categoria fittizia F2);
- le aree sottoposte a vincoli di inedificabilità solo temporanei;
- le aree sulle quali sono in corso di costruzione fabbricati (anche abusivi) e quelle che sono oggetto di interventi edilizi di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 3, D.P.R n. 380 del 06/06/2001;
- le aree rivenienti dalla demolizione di fabbricati;
- tutte le aree che presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 7

Aree fabbricabili condotte direttamente

1 - Sono considerati non fabbricabili i terreni (edificabili in base agli strumenti urbanistici) posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'art .1 del D. Lgs. N. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

2-Per beneficiare della presente norma è necessario aver presentato al comune specifica dichiarazione di esenzione entro i termini di legge.

Art. 8

Base imponibile per i fabbricati

1 – Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i coefficienti moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4, del D. L. 201/2011 e dall'art.3, comma 48 L.n.662/1996.

2 – Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

3 – Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero – se successiva - alla data di acquisizione e fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita in base ai criteri previsti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7 del D.L. 333/1992, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore.

Art. 9

Base imponibile per le aree fabbricabili

1 – Per le aree fabbricabili , la base imponibile è rappresentata dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2 - In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, da qualificare agli effetti impositivi comunque come edificabile indipendentemente dalla sussistenza o meno del requisito dell'edificabilità in base agli strumenti urbanistici, senza computare, quindi, il valore del fabbricato in corso d'opera.

Similmente, in caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione sull'area di risulta oppure in caso di recupero edilizio ai sensi dell'art. 3, lettere c), d), e) del D.P.R n. 380 del 06/06/2001, dalla data di inizio dei lavori di demolizione o di recupero fino al momento di ultimazione dei lavori di ricostruzione oppure di recupero (ovvero, se antecedente, fino al momento dell'utilizzo) la base imponibile è data solo dal valore dell'area senza computare, quindi, il valore del fabbricato che si sta demolendo e ricostruendo oppure recuperando.

3 - Per semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, la giunta comunale può, con propria delibera, determinare periodicamente e per zone omogenee, i valori venali medi orientativi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune quali valori di riferimento. Resta ferma l'attività di controllo e accertamento dell'Ente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 10

Fabbricato parzialmente costruito e/o ristrutturato o in ristrutturazione

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale, prima della fine dei lavori edilizi, sia di fatto utilizzata una porzione avente propria autonomia funzionale e reddituale, tale porzione risponde, ancorché non iscritta in catasto, alla definizione di fabbricato ai fini IMU sin dalla data dell'effettivo utilizzo ed è assoggettata ad imposta come tale. Conseguentemente, la porzione sulla quale è in corso la restante costruzione o ristrutturazione continuerà ad essere assoggettata ad IMU sulla base del valore dell'area edificabile determinato in funzione della superficie edificatoria residua che si ottiene detraendo dalla superficie edificatoria del lotto la superficie edificatoria della porzione utilizzata e soggetta ad IMU come fabbricato.

2. Nel caso di un complesso immobiliare costituito da unità immobiliari iscritte in catasto nelle categorie ordinarie dei gruppi A-B-C o nelle categorie speciali dei gruppi D-E, ove vi siano anche immobili in corso di costruzione iscritti nella categoria catastale F/3, per la porzione ancora in corso di costruzione è dovuta l'imposta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore è determinato in funzione della superficie edificatoria residua che si ottiene detraendo dalla superficie edificatoria del lotto la superficie edificatoria della porzione iscritta in catasto nelle categorie ordinarie o speciali e soggetta ad IMU come fabbricato.

Art. 11

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1 - L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote e detrazioni d'imposta approvate dal Consiglio Comunale in osservanza dei criteri e limiti dettati dalla legge.

2 - Le aliquote deliberate vengono pubblicate nel sito informatico individuato dalla legge, secondo le modalità ed i termini da essa previsti.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI, ESENZIONI E RIDUZIONI D'IMPOSTA

Art. 12

Abitazione principale e fabbricati equipollenti

1 – Il possesso dell'abitazione principale o assimilata (e relative pertinenze come definite dal successivo articolo 13) non costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta municipale propria salvo si tratti di unità abitativa di lusso, ossia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 .

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2 – Si considera inoltre direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare (e relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.

Per beneficiare di tale agevolazione è necessario presentare all'Ufficio comunale competente (entro il termine previsto per la dichiarazione imu) apposita comunicazione contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, N. 445, e successive modifiche ed integrazioni.

Tale comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati che debbono essere oggetto di nuova comunicazione.

3 - Sono altresì considerate abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini IMU il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, di categoria non di lusso (A/1-A/8-A/9), posseduto (e non concesso in locazione) dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, di polizia, dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, a prescindere dai requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica.

4 – La detrazione per l'abitazione principale, che continua ad applicarsi alle abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti comunque denominati aventi le medesime finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93, D.P.R. n. 616/1977), deve essere suddivisa in parti uguali tra gli aventi diritto, indipendentemente dalle rispettive quote di possesso, è rapportata ai mesi di possesso in cui si verifica la destinazione ad abitazione principale ed è detraibile fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze.

Art. 13
Pertinenze della abitazione principale

1 – Per pertinenze della abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, magazzini, locali di deposito), C/6 (rimesse, autorimesse..) e C/7 (tettoie), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 14
Esenzioni

1 – Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità montane, dai Consorzi tra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

2 – Sono inoltre esenti:

- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del DPR n. 601/1973;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli da 13 a 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia sottoscritto in data 11/2/1929 e reso esecutivo con L.810/1929;
- i fabbricati appartenenti agli stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i terreni agricoli ubicati nel comune di Villa Minozzo in quanto classificato comune montano;
- gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1, dell'art.7 del D.Lgs 504/1992, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a) della legge 20/05/1985, n. 222. In caso di utilizzazione mista dell'immobile – qualora non sia possibile identificare autonomamente gli immobili o porzioni di essi adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale – l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione compilata sulla base di criteri e parametri stabiliti con regolamento approvato con D.M. n.200/2012. In ogni caso l'esenzione non si applica alle fondazioni bancarie di cui al D.L.174/2012.

3 – A decorrere dal 01/01/2022 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

4 – L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune di Villa Minozzo è proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

5 – Sono esenti dall'Imu gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune, esclusivamente per l'esercizio degli scopi istituzionali dell'Ente. L'esenzione compete per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. Gli uffici comunali competenti invieranno periodicamente all'ufficio tributi le comunicazioni riferibili agli immobili in oggetto.

Art.15

Immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali

1 – L'esenzione prevista alla lettera i) dell'art.7, del D.Lgs.504/92, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art.16, lettera a), della legge 20.5.1985, n.222, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario.

Art. 16

Riduzioni d'imposta

1 - La base imponibile è ridotta del 50%:

a) - Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) - Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2 - Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o in un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, lettere c) e d) del D.P.R n. 380 del 06/06/2001 ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale e delle leggi regionali vigenti in materia di classificazione degli interventi edilizi. Non possono quindi considerarsi inagibili o inabitabili ai fini della presente agevolazione gli immobili su cui si stanno eseguendo lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammmodernamento o al miglioramento degli edifici (es. rifacimento del tetto, dell'intonaco, della pavimentazione); pertanto lo stato di inagibilità o inabitabilità di un fabbricato non comporta necessariamente l'applicazione del beneficio fiscale, dovendosi verificare il tipo di interventi edilizi necessari per ripristinare la funzionalità del fabbricato.

3 - A mero titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

4 - Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari catastalmente autonome e anche con diversa destinazione d'uso, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili e inabitabili e non all'intero edificio.

5 - L'inagibilità o inabitabilità può risultare :

- da dichiarazione sostitutiva del contribuente resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, accompagnata da idonea documentazione anche fotografica che attesti la

dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato redatta da un tecnico abilitato. Successivamente il personale dell'ufficio tecnico comunale provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dal beneficio.

- da perizia tecnica redatta a cura dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del soggetto passivo d'imposta.

6 - In ogni caso, la riduzione ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva (sempre che sia confermato il diritto all'agevolazione in esito al sopralluogo di cui al comma 5) viene resa dal contribuente e presentata all'ufficio tributi.

7 - Qualora il fabbricato, ancorché dichiarato inagibile o inabitabile, venga sottoposto ad interventi di recupero o ristrutturazione edilizia, (ex art. 3, lettere c) e d) del D.P.R n. 380 del 06/06/2001), non sussistono più le condizioni per fruire della presente agevolazione in quanto il fabbricato deve essere assoggettato ad imposta come area fabbricabile così come precisato all'art. 9, comma 2, del presente regolamento.

8 - La cessata situazione di inagibilità e/o inabitabilità e di non utilizzo deve essere dichiarata al Comune.

Art. 16 bis

Ulteriori ipotesi di riduzione

1 - L'imposta è ridotta al 75% (si applica cioè una riduzione del 25% dell'imposta dovuta in base all'aliquota deliberata dal comune) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

2 - La base imponibile è ridotta al 50% per le unità immobiliari non di lusso concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come propria abitazione principale purché ricorrano i seguenti ulteriori requisiti:

- il comodante deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (non di lusso) ubicata nello stesso comune di residenza del comodatario;
- il comodato deve essere registrato;

il beneficio predetto si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

3 - Ai fini della applicazione del beneficio è inoltre necessaria l'attestazione del possesso dei requisiti richiesti dalla legge nel modello di dichiarazione IMU.

TITOLO III

DENUNCE , ACCERTAMENTI, CONTROLLI, SANZIONI, CONTENZIOSO

Art. 17

Dichiarazione

1- I soggetti passivi, debbono presentare la dichiarazione o in alternativa, trasmetterla per via telematica, secondo le modalità e nei casi previsti con apposito decreto dal Ministero dell'economia e delle Finanze,

sentita l'Anci. Nelle more dell'approvazione del suddetto decreto i contribuenti continuano ad usare il modello di dichiarazione approvato con D.M.30/10/2012.

2- I soggetti passivi, salvi i casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione previsti dalla legge, debbono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

3 - Sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e Tasi IUC in quanto compatibili.

4 - Per quanto concerne gli enti di cui alla lettera i) del comma 1, dell'art.7 del D.Lgs.504/1992 devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Anci, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n.200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.153 del 4 luglio 2014.

Art. 18

Immobili compresi nel fallimento

1 - Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 19

Attività di accertamento e di controllo

1 - L'attività di accertamento è regolamentata dall'art. 1, commi 161-169 della Legge n. 296/2006 e dall'art.1, comma 792, della Legge 160/2019.

2 - Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio debbono essere notificati al contribuente a pena di decadenza, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; le contestazioni delle violazioni non collegate all'ammontare del tributo dovuto, devono avvenire a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa.

3- Ai sensi dell'art.1, comma 792, della legge n.160/2019 l'atto di accertamento, purchè redatto nelle forme previste dalla legge, acquista efficacia di titolo esecutivo, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso.

4 - Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'ufficio tributi del Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti, disporre l'accesso ai locali e alle aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni.

5 - Sono svolte dal comune le attività di accertamento dell'imposta erariale. Al comune spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, sanzioni ed interessi.

6 - Al fine del potenziamento dell'attività di controllo, l'ufficio tributi, cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

7 - La Giunta comunale, qualora la legge lo consenta, può prevedere forme di compensi incentivanti correlati alle azioni di controllo di cui al primo comma per il personale addetto agli uffici tributari del comune.

Art. 20 **Sanzioni ed interessi**

1 - a) Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00;

b) Per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di € 50,00;

c) Nel caso di mancata, incompleta o infedele compilazione dei questionari (di cui al comma 4 dell'art. 19 del presente regolamento) si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica si applica la sanzione da 50,00 a 200,00 euro.

2 - Le sanzioni di cui al comma 1, sono ridotte ad 1/3 se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

3- Per l'omesso, parziale o tardivo versamento, ex. art. 13, D. Lgs. n. 471/1997, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento del tributo non versato o tardivamente versato; a tale sanzione - per espressa previsione di legge - non si applica la riduzione di cui al comma 2;

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni la sanzione è ridotta alla metà (15%); per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo (ossia 1% al di), ferma restando l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso prevista dall'art 13, D. Lgs. 472/1997.

4 . Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi nella misura prevista dall'art.23 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie del Comune di Villa Minozzo, calcolati a giorni con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili;

5 - Il contribuente inadempiente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso nei termini ed alle condizioni previsti dall'art. 13 del D. Lgs n. 472/1997.

Art. 21 **Accertamento con adesione**

1 - L'accertamento dell'IMU può essere definito con adesione del contribuente come recepito dall'apposito regolamento comunale.

Art. 22
Funzionario Responsabile

1 - La Giunta Comunale designa con proprio atto il Funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, nonché ogni altro potere previsto da specifiche norme di legge quali in particolare la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

Art. 23
Contenzioso

1 - Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, l'atto di ingiunzione, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D. lgs. n. 546/1992.

TITOLO IV – VERSAMENTI , RISCOSSIONE, RIMBORSI

Art. 24
Versamenti e riscossione

1 - Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in autotassazione in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, mediante modello F24 o mediante apposito bollettino postale, nonché, in quanto compatibili, con le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale.

Resta in ogni caso salva la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l'anno 2019. E' sempre consentito effettuare il versamento in sede di acconto sulla base dell'aliquota e della detrazione relative all'anno in corso, se già pubblicate sul sito ministeriale. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

2 - Per gli enti di cui alla lettera i) del comma 1, dell'art 7 del D.Lgs.504/1992 si applicano le regole previste dall'art.1, comma 763 della L.160/2019.

3 - L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

4 - Non sono dovuti versamenti per somme inferiori ad Euro 2,50 di imposta annua; tale limite non deve essere inteso come franchigia.

5 - La riscossione coattiva potrà essere gestita direttamente dal Comune o affidata a soggetti terzi nei modi di legge.

Art. 25
Rimborsi

1 - Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di *cinque* anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

2 - L'ufficio, nei casi di richiesta di rimborso, entro i 180 giorni dal ricevimento dell'istanza procede al ricalcolo dell'imposta dovuta ed emette il conseguente provvedimento di rimborso o di diniego dello stesso.

3 - Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi nella misura prevista dall'art. 23 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, calcolati a giorni a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

4 - Non sono effettuati rimborsi per somme inferiori ad Euro 2,50 di imposta annua.

5 - L'istanza di rimborso va presentata al Comune anche per eventuali eccedenze versate a titolo di quota statale; il comune in tal caso cura l'istruttoria e segnala il credito del contribuente nei confronti dell'erario al Ministero dell'Economia e delle Finanze (secondo le modalità che verranno specificate con apposito decreto); l'erario sarà poi tenuto a procedere direttamente al rimborso nei confronti del contribuente medesimo.

Art. 26
Compensazione

1 - Le somme liquidate dal Comune a titolo di rimborso dell'Imposta Municipale propria possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo, essere compensate con gli importi dovuti e ancora da versare a titolo di imposta municipale propria in autotassazione in occasione del versamento successivo alla notifica dell'accoglimento dell'istanza di rimborso. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.

2 - In caso di maggiori versamenti dell'Imposta Municipale Propria effettuati per annualità precedenti non è consentito procedere autonomamente da parte del contribuente alla compensazione con la somma da versare.

Art.27
Ravvedimento operoso

1 - Ai fini dell'applicazione delle norme sul ravvedimento operoso ex art.13, comma 1, del D.Lgs.446/1997, l'invio al contribuente da parte del comune di lettera di preavviso errori senza raccomandata (o Pec o tramite messo comunale o altro mezzo legalmente riconosciuto) non compromette la possibilità per il contribuente medesimo di ravvedersi sino alla formale notificazione (con raccomandata, Pec, o tramite messo comunale o tramite altro mezzo legalmente riconosciuto) di un atto di accertamento tributario o di contestazione della violazione o di altro atto di verifica o ispezione.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28
Entrata in vigore

1 - Il presente regolamento entra in vigore e si applica dal 1° gennaio 2020.

2 - Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.